



COMUNE DI AULETTA

PROVINCIA DI SALERNO

Prot. 1205

ORDINANZA N. 8 del 25.03.2020

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in attuazione delle misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 22 del 24.03.2020.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza n. 18 emessa in data 15.03.2020 dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale i Comuni di Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano sono stati posti in stato di quarantena con divieto di entrata e uscita per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e i rischi persistenti nella zona.

VISTA, altresì, l'Ordinanza n. 22 emessa in data 24.03.2020 dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, con la quale, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020, sono state estese al Comune di Auletta le disposizioni di cui all'Ordinanza Regionale n. 18 del 15 marzo 2020 e del relativo chiarimento n. 8 del 17 marzo 2020 (che specifica i criteri circa l'accesso al territorio dei comuni interessati).

Nello specifico:

1. Ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 15 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, con riferimento ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA), **e dal 24 marzo e fino al 3 aprile 2020 per il Comune di Auletta**, sono adottate le seguenti misure:

- a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
- b) divieto di accesso nel territorio comunale;
- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività

consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

CONSIDERATO che il Prefetto di Salerno, con nota del 16/03/2020, ha invitato i Sindaci dei Comuni di Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina a disporre, in qualità di Autorità Sanitarie Locali, la chiusura delle arterie secondarie stradali difficilmente controllabili, lasciando aperte unicamente quelle principali che saranno oggetto di controllo e di vigilanza da parte delle Forze di Polizia statali e municipali.

RITENUTO di applicare, anche per il territorio comunale di Auletta, la chiusura delle arterie secondarie stradali difficilmente controllabili.

VISTI:

- il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 20/03/2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento.

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica.

VISTO lo Statuto Comunale.

O R D I N A

a decorrere dal 25 marzo e fino al 3 aprile 2020, la chiusura dei varchi stradali secondari di accesso al territorio comunale di Auletta, difficilmente controllabili, avendo cura di assicurare, per ogni possibile e potenziale evenienza (esigenze connesse a motivi di salute, lavoro, approvvigionamento beni di prima necessità, etc.) la mobilità di tutti i cittadini residenti nel territorio comunale.

M A N D A

alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale per la corretta esecuzione delle disposizioni impartite.

D I S P O N E

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura-UTG di Salerno;
- Alla Regione Campania;
- Al Comando-Stazione Carabinieri di Auletta;
- Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

A V V I S A

Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco, Sig. Pietro Pessolano, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web Istituzionale dell'Ente ai fini di generale conoscenza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Salerno, nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Auletta, 25 marzo 2020

Il Sindaco

Pietro Pessolano

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), modificato dal D.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.